



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 468

Seduta del 19/06/2023

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Alessandro Fermi

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AI CRITERI ED ALLE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO – ANCHE A VALERE SUL PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.7 – PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. ANNO ACCADEMICO 2023-2024

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Elisabetta Confalonieri

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la legge regionale n. 33 del 13 dicembre 2004 "*Norme sugli interventi regionali per il Diritto allo Studio Universitario*", con la quale Regione Lombardia ha previsto la soppressione degli appositi Organismi denominati "*Istituti per il Diritto allo Studio Universitario*" (ISU), che assicuravano la gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, ed ha contestualmente affidato alle Università, alle Istituzioni AFAM ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici – o ai Consorzi e Soggetti pubblici dalle stesse costituiti – la gestione dei richiamati interventi per il Diritto allo Studio, regolandola con apposite Convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge regionale n. 33/2004;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 5 della citata legge regionale n. 33/2004, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire annualmente i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie, i requisiti per l'accesso ai servizi, l'entità delle prestazioni e le linee operative per l'individuazione di tipologie, contenuti e destinatari degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario;

VISTI:

- la legge n. 264 del 2 agosto 1999 "*Norme in materia di accessi ai Corsi universitari*";
- la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 "*Riforma delle Accademia di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di Danza, dell'Accademia nazionale di Arte drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati*";
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 38 del 10 gennaio 2002 "*Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre, 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127*";
- il DPCM 9 aprile 2001 "*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390*";
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del Sistema universitario*", che – in attuazione del Titolo V della Costituzione e sulla base dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia – è volta a riformare i tratti fondamentali del Sistema Universitario e la sua governance, con l'obiettivo di adeguarlo alle nuove istanze che provengono da una società, in costante sviluppo culturale e scientifico;

VISTO il DLgs n. 68 del 29 marzo 2012, "*Revisione normativa di principio in materia*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di Diritto allo Studio Universitario e valorizzazione dei Collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6" ed, in particolare:

- gli articoli 7, comma 7, ed 8, comma 1, i quali statuiscono che l'importo della Borsa di Studio Universitaria, i requisiti di eleggibilità per l'accesso alla Borsa di Studio nonché i criteri e le modalità di riparto del *Fondo Integrativo Statale* sono determinati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sentito il Collegio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo;
- l'articolo 7, comma 8, il quale stabilisce che – in attesa dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7 – l'importo della Borsa di Studio è determinato con apposito decreto ministeriale, in misura diversificata in relazione alla condizione economica ed abitativa dello studente;
- l'articolo 8, comma 3, il quale specifica che le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'*Indicatore della Situazione Economica Equivalente* (ISEE) e dell'*Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente* (ISPE);
- l'articolo 8, comma 5, il quale prevede che – fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7 – restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, relative ai requisiti di merito e condizione economica;

VISTI inoltre:

- il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 – ed, in particolare, l'articolo 5, relativo alle modalità di determinazione ed ai campi di applicazione dell'*Indicatore della Situazione Economica Equivalente* (ISEE);
- il DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i., che ha introdotto nuove disposizioni relative al calcolo dell'*Indicatore della Situazione Economica Equivalente* (ISEE), che interessa gli studenti per il pagamento delle Tasse universitarie, le agevolazioni e le eventuali richieste di Borse di Studio;
- il decreto Interministeriale n. 853 del 12 novembre 2020, con il quale sono stati definiti i fabbisogni finanziari regionali ed i criteri di riparto del *Fondo*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Integrativo Statale per la concessione delle Borse di Studio DSU per il triennio 2020-2022;

- *l'Intesa, sancita in sede di conferenza Stato-Regioni in data 10 maggio 2023 (Rep. Atti n. 112/CSR), in merito allo schema di decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante "Definizione dei fabbisogni finanziari delle Regioni e nuovi criteri di riparto del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS)". Anno 2023.PNRR – M4C1";*

VISTI altresì:

- *il decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 203 del 23 febbraio 2023 "Aggiornamento degli importi minimi delle Borse di Studio per l'anno accademico 2023/2024";*
- *il decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 204 del 23 febbraio 2023 "Aggiornamento dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'anno accademico 2023/2024";*
- *il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;*
- *il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 – notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LTI61/21 del 14 luglio 2021 – ed, in particolare, la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7, che stanZIA l'importo di euro 500.000.000,00 complessivi al fine di finanziare l'aumento del numero di Borse di Studio a favore degli studenti meritevoli e bisognosi e di perseguire l'integrazione delle politiche per il Diritto allo Studio, anche attraverso l'incremento del valore delle Borse di Studio e l'estensione delle stesse ad una platea più ampia di studenti;*
- *il DL n. 152 del 6 novembre 2021 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 29 dicembre 2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" – ed, in particolare, l'articolo 12, il quale prevede che, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2021 relativo ai LEP nazionali, gli importi delle Borse di Studio ed i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012; a tal fine, il medesimo articolo 12 precisa*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

che le risorse indicate dal *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* confluiscono sul *Fondo Integrativo Statale* di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 68/2012 e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il Fondo medesimo;

- il comma 1-bis del medesimo articolo 12 del DL n. 152/2021, come introdotto dall'articolo 14, comma 5, del DL n. 36 del 30 aprile 2002, il quale prevede che le risorse aggiuntive del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* non costituiscono incremento del *Fondo Integrativo Statale*;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021 "*Incremento del valore delle Borse di Studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il Diritto allo Studio di cui al D.lgs. 68/2012, in applicazione dell'articolo 12 del D.L. 06/11/2021, n. 152*" e la relativa circolare applicativa n. 13676 dell'11 maggio 2022, che – al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* e nelle more della definizione dei LEP nazionali – ha definito, tra l'altro, gli importi delle Borse di Studio ed i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse, in deroga alle disposizioni del richiamato articolo 7, comma 7 del Dlgs n. 68/2021;
- il DM n. 115 del 28 febbraio 2023 "*Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2023/2024*", approvato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del DPCM 9 aprile 2001;

DATO ATTO che i Soggetti gestori dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario devono emanare appositi Bandi di concorso per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario, in conformità alle disposizioni fissate dalla citata normativa nazionale e regionale e sulla base dei criteri e delle linee di finanziamento definiti dalla Regione;

RILEVATO a tal fine che, in data 19 luglio 2010, è stato sottoscritto tra Regione Lombardia e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un apposito Protocollo d'Intesa che – nelle more della definizione da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Diritto allo Studio Universitario, in attuazione del Dlgs n. 68/2012, e mettendo a frutto le sperimentazioni già realizzate nel territorio regionale, in coerenza agli obiettivi e finalità della legge regionale n. 33/2004 – ha previsto espressamente la realizzazione di interventi innovativi orientati alla valutazione ed alla valorizzazione del merito, in un contesto di rafforzamento del ruolo della Regione ed, in particolare, all'anticipazione della possibilità di differenziare, su base regionale, i criteri di attribuzione delle Borse di Studio Universitarie attraverso una valutazione oggettiva delle competenze degli studenti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

EVIDENZIATO che, in attuazione del citato Protocollo, è stata avviata nei precedenti anni accademici – nelle more dell'attuazione della citata normativa statale di riforma del Sistema Universitario in sede nazionale e della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni – una sperimentazione condivisa con il sistema universitario lombardo, volta alla definizione di interventi innovativi orientati ad una maggiore valorizzazione del merito, ad un più efficace sostegno agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nonché ad un ruolo più incisivo e responsabile del Governo regionale in un'ottica di sussidiarietà, attraverso in particolare:

- l'introduzione di nuovi criteri di accesso alle Borse di Studio per gli studenti del primo anno dei Corsi di Laurea di primo livello o di una Laurea Magistrale a Ciclo unico;
- la revisione dei criteri per il mantenimento della Borsa di Studio del primo anno di Corso e l'accesso al secondo anno;

ATTESO che occorre definire, per l'anno accademico 2023/2024 – in coerenza con le disposizioni previste dal citato DM n. 1320/221 e dalla relativa circolare attuativa n. 13676/2022 in merito all'incremento del valore delle Borse di Studio ed ai requisiti di eleggibilità ai benefici per il Diritto allo Studio Universitario – i requisiti essenziali e le modalità per l'assegnazione delle Borse di Studio agli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi, iscritti alle Università, alle Istituzioni AFAM ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, aventi sede legale in Lombardia;

RILEVATA l'esigenza – nelle more dell'effettiva entrata in vigore della normativa di attuazione della legge n. 240/2010 e dei DLgs n. 68/2012 – di proseguire anche per l'anno accademico 2023/2024 la citata sperimentazione per gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea, comunque in coerenza con le disposizioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai citati DLgs n. 68/2012 e DM 1320/2021;

RITENUTO pertanto:

- di approvare il documento definito dalla competente Direzione generale *Università, Ricerca, Innovazione* "Requisiti essenziali per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario – anno accademico 2023/2024", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- al fine di consentire ai Soggetti gestori dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario di quantificare il numero delle Borse di Studio da mettere a concorso per l'anno accademico 2023/2024, di approvare le previsioni di finanziamento quantificate in euro 76.880.415,00, secondo quanto riportato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

STABILITO che le predette somme saranno stanziare, nei limiti dell'assegnazione delle risorse del *Fondo Integrativo Statale*, determinata sulla base dei criteri del citato DI n. 835/2020 e dell'Intesa siglata in sede di Conferenza Stato-Regioni (Rep. n. 112/CSR del 10 maggio 2023), rispettivamente:

- in entrata, sul capitolo n. 1.0101.46.4234;
- in spesa, sui capitoli della Missione 4, Programma 4, Titolo 1, n. 8414, n. 8415 e n. 8416 (*Tassa regionale per il Diritto allo Studio*), di cui quota parte per l'anno accademico 2022/2023 e quota parte per l'anno accademico 2023/2024 e, nei limiti delle disponibilità del Bilancio pluriennale 2023-2025, sui capitoli n. 7811, n. 7812 e n. 7813 (*Risorse regionali*);

STABILITO altresì che alle predette risorse concorrono, per l'anno accademico 2023/2024, i Fondi comunitari previsti dal *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR), che confluiscono nel *Fondo Integrativo Statale* di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 68/2012 e che saranno quantificati e ripartiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento definito dalla competente Direzione Generale *Università, Ricerca e Innovazione* "*Requisiti essenziali per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario – anno accademico 2023/2024*", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare le previsioni di finanziamento regionale, pari ad euro 76.880.415,00, da assegnare ai Soggetti gestori di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire agli stessi la quantificazione del numero di Borse di Studio da mettere a concorso per l'anno accademico 2023/2024;
3. di stabilire che le predette somme saranno stanziare, nei limiti dell'assegnazione delle risorse del *Fondo Integrativo Statale*, determinata sulla base dei criteri del citato DI n. 835/2020 e dell'Intesa siglata in sede di Conferenza Stato-Regioni (Rep. n. 112/CSR del 10 maggio 2023),



Regione Lombardia

LA GIUNTA

rispettivamente:

- in entrata, sul capitolo n. 1.0101.46.4234;
 - in spesa, sui capitoli della Missione 4, Programma 4, Titolo 1, n. 8414, n. 8415 e n. 8416 (*Tassa regionale per il Diritto allo Studio*), di cui quota parte per l'anno accademico 2022/2023 e quota parte per l'anno accademico 2023/2024 e, nei limiti delle disponibilità del Bilancio pluriennale 2023-2025, sui capitoli n. 7811, n. 7812 e n. 7813 (*Risorse regionali*);
4. di stabilire altresì che alle predette risorse concorrono, per l'anno accademico 2023/2024, i Fondi comunitari previsti dal *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR), che confluiscono nel *Fondo Integrativo Statale* di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 68/2012, che saranno quantificati e ripartiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia;
 6. di demandare alla Direzione generale *Università, Ricerca, Innovazione* la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del Dlgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge